

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

RICORSO nell'interesse dei sig.ri

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	Provincia	Profilo
ABATE	NICOLA		ROMA	CS
ABELLITO	GENNARO		BERGAMO	AA,AT,CS
ADDEO	PAOLO		ROMA	CS,AA,AT,OS
ALIMONTI	GUIDO		CHIETI	CS,AT
AMATI	FRANCESCO		BRINDISI	AA,CS
ANNUNZIATA	ROBERTO		VICENZA	AA,AT,CS,OS
ANSELMO	DARIO		TREVISO	AA,CS
ANZALONE	GIANLUIGI		FIRENZE	AA,AT
APREA	PASQUALE		PADOVA	AA,CS,AT
ARMENIA	FABIO		CATANIA	CS,AA,AT,OS
ARNONE	DOMENICO		VERCELLI	AA,AT,CS,OP
ARU	GIANLUCA		NUORO	CS,AA,AM
ASSISI	MAURIZIO		MILANO	AA,AT,CS
BALBIANI	CARLO		SALERNO	AA,AT,CS
BALLARINO	DOMENICO		MESSINA	CS
BARBIERI	ANGELO		NAPOLI	CS,AT,AA,CUOCO
BASILE	ROBERTO		PALERMO	AT, AA, CS
BASSI	GIANGABRIELE		LODI	AA,CS,AT,OS
BORRECA	GIUSEPPE		NAPOLI	AA,CS
BORTONE	RITA		ROMA	AA,CS
CANNAVO'	GIANFRANCO MARCO VALERIO		CATANIA	AA,CS
CANTALE	ANGELO		CATANIA	CS,AT,AA
CANZOLINO	GENNARO		VERCELLI	CS,OS
CAPPIELLO	GIANCARLO		MILANO	AA,CS,AT
CARAMIA	MICHELE		TARANTO	CS,AA
CASALINO	STEFANO		BERGAMO	AT,AA,CS
CASALNUOVO	ANGELO		POTENZA	AA,AT,CS,CS
CASTELLI	ALESSIO		NOVARA	CS
CHIRICOZZI	BIAGIO		VITERBO	AM,CS
CICALESE	PASQUALE		NAPOLI	CS
COFELICE	GIANCARLO		CAMPOBASSO	AA,CS
COSTANTE	SIMONE		TERAMO	AA,AT,CS
D'ADDINO	ANGELO		MANTOVA	CS,AA

1

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE**AVVOCATO**

D'AMATO	MASSIMO		FOGGIA	CS
DE MARINO	LUIGI		NAPOLI	AA,CS,AT
DE ROSA	MARIAFLORA		MILANO	CS, AA, OS
Del Duca	Flavio		VENEZIA	AT,AA,CS,OS
DEL GROSSO	CARMINE		FIRENZE	AA, AT
DEL VECCHIO	GEREMIA GIUNIOR		MACERATA	CS,AA
DERIARD	EUGENIO		CHIETI	AA,DSGA
DI BERARDINO	FABIO		ROMA	AA,AT,CS
DI COSTANZO	RAFFAELE		NAPOLI	CS,AA,OS,AT
DI FILIPPO	GIOVANNI		SALERNO	CS,AA
DI FONZO	PAOLO		PESCARA	AT,AA,CS
DI FRANCESCO	PASQUALE		NAPOLI	CS
DI GIOVANNI	PASQUALE		BRESCIA	AA,AT,CS
DI MARIA	GIUSEPPE		CATANIA	CS
DI MARIA	VITO		MONZA E BRIANZA	AA,AT,CS
DI MICHELE	FRANCESCO MANUEL		FOGGIA	CS
DI PADOVA	MAURO		CHIETI	AA,CS
DI SANDRO	REMIGIO		TORINO	AA,AT,CS
DIAMANTE	MARCO		FOGGIA	AA,CS
D'ONOFRIO	VITTORIO ANTONIO		MILANO	AA,AT,CS
ESPOSITO	ATTILIO		BRESCIA	AA,CS
FABIANO	PASQUALE		TORINO	AA
FACCHIANO	ALESSIO		FROSINONE	CS
FALCONETTI	VINCENZO		CUNEO	AA,AT,CS
FANIGLIULO	GIUSEPPE		VARESE	AA,CS,AT
FERRETTI	LUCA		PALERMO	CS
GABRIELE	GIACOMO		TRAPANI	CS,AT,OS
GARAGUSO	GIOVANNI		FIENZE	AM,CS
GRASSO	RAFFAELE		AVELLINO	AA,AM,CS
GRESTA	RICCARDO		PAVIA	AA,CS,OS,AT
GUARRO	RAFFAELE		MONZA E BRIANZA	AA
GUNGUI	GRAZIANO		NUORO	AA,AT,CS
IANNACCONE	GIULIO		FIRENZE	AA,AT,CS
IANNONE	DONI		MATERA	AA,AT,CS,OS
ISAIA	GIUSEPPE		MILANO	AA,CS
LA FEMINA	FEDERICO		REGGIO EMILIA	CS,OS
LAZZARA	PIETRO		CUNEO	CS
LECCIA	GABRIELE		ROMA	CS
LEO	DANILO		AVELLINO	AA
LIGUORI	MASSIMO		ROMA	CS
LOMBARDI	ANTONIO		FIRENZE	AA,AT,CS

2

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE**AVVOCATO**

LOMBARDI	ANTONIO		LATINA	CS,AA,AT
MADDALENA	CARMEN		TORINO	CS,AA
MADONIA	MARCELLO		BRESCIA	CS,AA,AT
MAISTO	GEREMIA		NAPOLI	CS,AT,AA
MALLA	GIUSEPPE		REGGIO EMILIA	AA,CS
MANNINO	ANTONINO		PALERMO	AA,AT,CS
MANNONE	BENEDETTO		VENEZIA	CS,AA,AT,OS
MARCHESE	SERGIO		CHIETI	AA,CS
MARINO	PELLEGRINO		AVELLINO	AA,AT,CS
MATTERA	SALVATORE		NAPOLI	AA,AT,CS
MAUSOLI	IVANO		MANTOVA	CS,AA,AT
MAZZA	DARIO SEBASTIAN FILIPPO		SONDRIO	AA,AT,CS
MECCARIELLO	GIUSEPPE		MILANO	AA,CS
MENEGHELLO	GABRIELE		ROMA	AA,AT,CS
MENNA	SIMONE		AVELLINO	AA,CS
MERONE	ROBERTO		FROSINONE	AA,CS
MONACO	MARIA		ROMA	CS,AA
MONACO	MARZIA		FIRENZE	AA,CS
MORICHELLI	MARIA CHIARA		ANCONA	CS,AA
MOSCARDELLI	FABIO		MILANO	AA,AT,CS
MURANO	EMANUELE		FOGGIA	AA, CS
NAPOLITANO	FELICE		FROSINONE	AA
NOCERA	SALVATORE		NAPOLI	AA
NUNZIATA	ALFREDO		RAVENNA	AA
OCCHIOCHIUSO	ANGELO RAFFAELE		FOGGIA	CS,AA,AT
OPPEDISANO	VINCENZO		REGGIO CALABRIA	AA,CS
PASCALE	SALVATORE		MODENA	CS
PELAGAGGE	GIULIANO		ANCONA	AA,AT,CS
PEPE	GABRIELE		ROMA	AA,AT,CS
PEZZULLO	FRANCESCO		NAPOLI	CS,AT,CUOCO
PIRO	FABRIZIO		VERONA	AA,CS,AT
PORRECA	GAETANO		L'AQUILA	AA,AT,CS
PUGLIESE	GIOVANNI		CASERTA	AA,AT,CS
REGA	GIOVANNI		ROMA	CS,AA
RICCI	GIACOMO		ASCOLI PICENO	AA,AT
RINALDI	LUCA		MILANO	AA
ROSSI	ROBERTO		ALESSANDRIA	AA,AT,CS,OS
SAVIANO	FRANCESCO		RAVENNA	AA, CS, OS
SCARALLO	ANNA MARIA		NAPOLI	CS,AA,AT,OS
SCARALLO	FABIO		TREVISO	CS,AA,AT,OS

3

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

SCHETTINI	ANTONIO		ROMA	AA, CS
SCHIFANELLA	PAOLO		CATANIA	AT
SGAMBATI	FRANCESCO		ROMA	AT,CS,AA
SILVESTRO	MARCO		ROMA	AT,AM,CS, OS
SORRENTINO	LUCIA		ROMA	AA,CS
SORRENTINO	MARCO		PERUGIA	CS,AA
TRIOLO	DANIELE		CATANIA	AA,AT,CS
TROIANO	NICOLA		MANTOVA	AA, CS, AT
TROPIANO	ROCCO		NAPOLI	AA, AT, CS
VALENTE	CARLO		VERCELLI	AA,AT,CS
ZAGO	DIONIGI		TREVISO	AA,CS
ZITO	MARIO		BERGAMO	AA,CS

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall’avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell’art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l’Ufficio Scolastico Regionale la Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, l’Ufficio Scolastico

Regionale per il Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t.;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del D.M. 21.05.2024 n. 89 (pubblicato sul portale InPA in data 28.05.2024), recante regolamento per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA (triennio 2024 – 2027), nella parte in cui disciplinano i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio discriminando l'espletamento del servizio di leva (ovvero del servizio civile sostitutivo) a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina, con assegnazione di un diverso punteggio (Allegato A, Avvertenze, punto A), venendo disposto che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»*; **B)** della nota direttoriale prot. n. 76806 del 29.05.2024 (pubblicata in pari data sul sito istituzionale), recante l'avviso di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione dell'istanza di inserimento e/o di aggiornamento del punteggio, nonché indicazioni sulle modalità di valutazione dei titoli culturali e di servizio; **C)** della FAQ n. 12 (pubblicata sul sito istituzionale), laddove si ribadisce la differenziazione del servizio di leva a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina; **D)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

I ricorrenti sono tutti lavoratori precari che ambiscono ad ottenere incarichi di supplenza al fine di potere operare alle dipendenze dell'Amministrazione Scolastica Statale, siccome muniti di titolo di studio che costituisce idoneo requisito di accesso al profilo ATA – Assistenti Tecnici e Amministrativo (**doc. 1**).

Con D.M. 21.05.2024 (pubblicato sul portale InPA in data 28.05.2024, **doc. 2**), comunicato con nota direttoriale prot. n. 76806 del 29.05.2024 (**doc. 3**), il Ministero resistente disciplinava le operazioni di costituzione e di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto – III fascia, valide per il triennio 2024 – 2027, approvando in criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi per l'attribuzione dei punteggi secondo le tabelle allegate.

Inopinatamente, nelle Avvertenze contenute nell'Allegato A, veniva precisato che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»*.

In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza risultava essere suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, pervenendosi alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (se svolto

precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente).

La clausola in parola, invero, riproduceva pedissequamente le identiche disposizioni contenute nei precedenti decreti ministeriali con i quali erano state disciplinate le medesime procedure relative ai trascorsi trienni, e da ultimo con D.M. 03.03.2021 n. 50, che erano state oggetto di un vasto contezioso seriale proprio in relazione alla manifesta disparità di trattamento ingenerata nella selezione del personale amministrativo.

Come noto, in ordine alla cennata differenziazione, confermata anche nelle FAQ (**doc. 4**), si è formato un orientamento costante e consolidato che aveva portato all'annullamento della disciplina regolamentare siccome illegittima per patente contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, in quanto lesiva dei diritti di cittadinanza a protezione costituzionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VII, 10.03.2022 n. 1720; 02.05.2022 n. 3423, 09.01.2023 n. 266).

Peraltro, ben prima dell'adozione del provvedimento impugnato, con decisione n. 11235/2023 il Consiglio di Stato aveva già avuto modo di ribadire *de iure condito* l'irragionevolezza della clausola in parola, incomprensibilmente riproposta anche con riferimento al nuovo triennio di validità.

In particolare, è stato definitivamente caducato ogni possibile riferimento alla "costanza del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione scolastica statale" quale motivo di differenziazione dei punteggi da assegnare ai candidati che possano vantare

l'espletamento del servizio di leva (o del servizio civile sostitutivo) dopo il conseguimento del titolo di studio utile quale requisito di ammissione.

Ad ogni modo, i ricorrenti presentavano la domanda di inserimento e/o aggiornamento secondo le modalità telematiche previste (**doc. 5**), dichiarando evidentemente l'assolvimento degli obblighi di leva ai fini dell'assegnazione dei punteggi per servizi resi (**doc. 6**).

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

In rito, va rilevato che la presente controversia è senz'altro attratta alla cognizione di codesto ecc.mo Tribunale, cui spetta la *potestas iudicandi* in ragione della domanda caducatoria formulata nel ricorso e conseguentemente dell'oggetto del giudizio, stante la richiesta di annullamento dell'amministrativo generale, di natura regolamentare, recante la disciplina della procedura di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto – III fascia per il personale ATA.

Come noto, infatti, l'individuazione del corretto riparto fra i plessi giudiziali va effettuata in considerazione del *petitum* sostanziale dell'azione promossa che, nella fattispecie, investe chiaramente la spendita dei poteri funzionali – autoritativi attribuiti al Ministero resistente per la determinazione dei criteri e delle modalità di inserimento

dei docenti precari negli elenchi da cui attingere per la nomina come supplenti e, conseguentemente, implica la devoluzione della *res controversa* alla giurisdizione generale di legittimità.

Orbene, è stato affermato in fattispecie simile che *«nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere»* (cfr. Cass. civ., SS.UU., 04.04.2023 n.9330).

Nella vicenda di qui è causa, non essendo stata richiesta dai ricorrenti la diretta attribuzione di punteggi ma, piuttosto, la rimozione dell'atto amministrativo presupposto che condiziona e vincola la formulazione della graduatoria, sussiste la giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale.

II) SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO COLLETTIVO

Sempre in rito, occorre evidenziare l'ammissibilità del rimedio giudiziale attivato con ricorso collettivo in quanto le posizioni giuridiche dei ricorrenti sono assolutamente omogenee e non si rinvergono, neanche in forma ipotetica, ipotesi di conflitti di interessi.

Al riguardo, proprio con riferimento alle controversie insorte avverso la compilazione di graduatorie scolastiche ove risultava la medesima valutazione del servizio militare, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che *«Il collegio ritiene errata la sentenza appellata che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso collettivo. Infatti nel caso di specie: a) il ricorso collettivo non ha ad oggetto la distinta posizione in graduatoria di ciascuno, ma l'attribuzione a ciascuno del medesimo punteggio per effetto del servizio militare di leva prestato; b) il bando impugnato presenta immediata lesività in quanto prevede che se il servizio militare di leva non è stato svolto in costanza del rapporto di lavoro, non spetta il medesimo punteggio spettante nel caso in cui il servizio medesimo sia stato prestato in costanza del rapporto di lavoro. Dunque il bando non riconosce da subito quel punteggio che invece i ricorrenti assumono proprio»* (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 27.12.2023 n. 11235).

III) NEL MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 52 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569, CO. 3 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 15.03.2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11.07.1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 25.05.2000 N. 201 (ALLEGATO A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI

RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, ADEGUATEZZA E IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONSOLIDATI ESPRESSI IN SUBJECTA MATERIA DAGLI ORIENTAMENTI COSTANTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ORDINARIE E AMMINISTRATIVE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata dell'esecuzione del servizio obbligatorio di leva ovvero del servizio sostitutivo civile, introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno.

Si tratta all'evidenza di una previsione illegittima siccome si pone in stridente contrasto con la normativa primario nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione, come ormai acclarato a seguito dei precedenti contenziosi seriali che, nel corso degli ultimi anni, si sono ingenerati con riferimento alla formazione delle graduatorie scolastiche per il conferimento di supplenze, sia del personale docente che del personale ATA.

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera. In tal senso, per il personale A.T.A. l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 statuisce espressamente che *«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»*.

In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7.

Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che *«Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente»*.

Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo. Ne deriva che, secondo quanto previsto dal D.M. 25.05.2000 n. 201 (Allegato A, n. 10, relativo al personale docente ma recante un principio generale dell'ordinamento settoriale, **doc. 7**), **l'unico presupposto per il riconoscimento del suddetto servizio**

è rappresentato dalla circostanza che deve essere stato espletato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, in quanto la funzione dell'istituto è quella di compensare il pregiudizio patito non solo per l'interruzione di un rapporto lavorativo in essere, ma anche per l'impossibilità di concorrere all'assegnazione di un incarico, sicché, ovviamente, il lavoratore deve essere nelle condizioni di ottenere la nomina.

Peraltro, in senso contrario a quanto rilevato non si pone neanche l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».*

La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che *«I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».*

Al riguardo, è ormai granitico l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale *«deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un*

rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 02.03.2020 n. 5679. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Lavoro, 10.11.2021 n. 33151).

Da ultimo, è stato ribadito che *«L'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento le quali costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e che, pertanto, non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge. Per tali ragioni deve essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44 del 2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento. Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore»* (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 29.03.2024 n. 8586).

Del resto, la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa.

In tal senso, già da tempo era stato affermato che *«l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della L. 24*

dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019 n. 8234. In termini conformi, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2018 n. 2151; Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4343).

Ad identiche conclusioni, inoltre, perviene anche la costante giurisprudenza di merito del Giudice ordinario che, sul punto, ha avuto modo di confutare le interpretazioni tese a fondare sull’art. 2050, co. 2 del D.Lgs. n. 66/2010 cit. la delimitazione della valutabilità del servizio militare ai soli periodi svolti in costanza di rapporto di lavoro. La distinzione nella valutazione del medesimo servizio, pertanto, non rinviene alcun valido fondamento normativo e si configura oggettivamente come esercizio sviato ed irragionevole dell’azione amministrativa.

In tal senso, non possono essere accolte argomentazioni a supporto della tesi che giustifica un diverso trattamento, invero non convincenti, siccome si pongono in evidente contrasto con la *littera legis*, sicché l’approccio teleologico comunque non

torva conforto nella normativa di settore, anche a prescindere dalla sua assoluta distonia rispetto ai i principi fondamentali di ragionevolezza ed eguaglianza ex art. 3 Cost. e di valorizzazione del servizio militare ex art. 52 Cost.

L'ordinamento scolastico, infatti, prevede espressamente la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

Non vi è chi non veda come la funzione dell'istituto sia quella di evitare qualsiasi forma di pregiudizio derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, sia come interruzione di un rapporto lavorativo costituito che come impossibilità di intercettare occasioni di lavoro.

* * * * *

Come dedotto, **il servizio di leva (o il servizio civile sostitutivo) è meritevole della medesima valutazione, indipendentemente dalla circostanza che sia stato espletato in costanza di nomina presso l'Amministrazione scolastica statale, dovendo quindi attribuirsi il punteggio previsto nella Tabella allegata al provvedimento impugnato, quindi computabile come anno di servizio specifico.**

Orbene, la suddetta *regula iuris* è stata ormai definitivamente enunciata dal Consiglio di Stato che, risolvendo un dibattito giurisprudenziale pur con riferimento agli insegnanti ed educatori, ha avuto modo di precisare che «*deve, dunque, prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa – contestata nel presente giudizio – che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e*

acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparentemente difforme previsione del comma 2 del citato articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale (Sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". 11 – La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme – e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale” previsti dall’articolo 2, da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d’altro lato, l’adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino” nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall’art. 4 della Costituzione. Ne discende che, in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che – a torto o a ragione – attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi – in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”. Resta il tema, efficacemente evidenziato dalla citata sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022, della possibile disparità di trattamento rispetto a chi ha svolto esperienze professionali di formazione più pertinenti al proprio insegnamento, ma le predette questioni esulano dal perimetro oggettivo della presente controversia e dalla valutazione di questo Giudice e, casomai, appaiono suscettibili di apprezzamento, de iure condendo, nell’ambito di una più ampia semplificazione e revisione normativa dell’attuale sistema di reclutamento, fermo restando non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività

di insegnamento essendo stato obbligato ex lege a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche non direttamente connessi ad una specifica attività d'insegnamento, idonei a essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 27.12.2023 n. 11235).

Peraltro, vale osservare che il diverso orientamento assunto da codesto ecc.mo Tribunale con riguardo alla compilazione delle graduatorie per il personale ATA (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10.03.2023 n. 4117) è stato riformato in sede cautelare dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21.06.2023 n. 2511) con accoglimento della richiesta di sospensiva e rinvio nel merito ai fini della definitiva composizione del contrasto giurisprudenziale sinora emerso *in subiecta materia*.

* * * * *

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, **ben si comprende la grave illegittimità del D.M. n. 89 del 2024 che, nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle graduatorie de quibus per il triennio 2024/2027, reitera la censurata (e già annullata) differenziazione nella valutazione del servizio militare ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio**, attribuendo un punteggio inferiore qualora prestato non in costanza di nomina e così ponendosi in stridente contrasto con un opposto e granitico orientamento giurisprudenziale formatosi ben prima dell'adozione del provvedimento impugnato.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* sia consentito rinviare ai motivi di ricorso che precedono.

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, dal momento che la valutazione fortemente sottostimata del periodo di servizio militare ai fini dell'attribuzione dei punteggi per titoli di carriera comporta una drastica decurtazione del punteggio complessivamente spettante, con conseguente collocazione in graduatoria in posizione notevolmente inferiore e oggettiva quanto inevitabile riduzione delle *chances* di conferimento di incarichi di supplenza per il prossimo triennio.

Orbene, con ogni evidenza, una volta decorso il termine di presentazione delle domande le graduatorie saranno rapidamente formate, tenuto conto della circostanza che la procedura è interamente telematizzata e fondata su automatismi informatici nella gestione delle operazioni, sicché vi è l'evidente necessità di ottenere la tutela cautelare nelle more della definizione del giudizio, anche nella forma del cd. *remand*, onde poter ottenere la giusta valutazione del servizio militare (o di quello sostitutivo) prima dell'approvazione degli elenchi e del conferimento degli incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico, a partire dal 01.09.2024.

Peraltro, **nella valutazione bilaterale del cd. *periculum in mora*, vale rimarcare come risponda anche ad un'evidente esigenza di interesse pubblico pervenire rapidamente alla riforma della disciplina generale di compilazione delle graduatorie di circolo e di istituto, contenuta nel D.M. n. 89 del 2024, per adeguarla ai principi ormai da tempo espressi dalla costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità** e, da ultimo, ribaditi dal Consiglio di Stato nella

decisione n. 11235/2023, così da evitare il proliferare del contenzioso e l'esposizione del Ministero resistente ad ulteriori richieste risarcitorie per il caso di perdita di opportunità di carriera e/o estromissione dal sistema scolastico statale.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 si dichiara che per la presente controversia, di valore indeterminato, relativa a materia di pubblico impiego, è dovuto il contributo unificato nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 15.07.2024

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 17/07/2024 13:05:21